

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n 10 del 29 Febbraio 2016

Assunzione a Tempo determinato di un dirigente presso la Struttura Tecnica del Commissario delegato per la ricostruzione

Visti:

- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012", convertito, con modificazioni, con L. 1 agosto 2012 n. 122 e ss.mm, ed in particolare l'art. 1, co. 2 e 5, e l'art. 2, con i quali rispettivamente:
 - i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari Delegati;
 - a tal fine possono costituire apposita struttura commissariale;
 - è istituito un Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;

Richiamati inoltre:

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" - art. 3-bis, come modificato dall'art. 6-sexies del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2013, n. 71 che:
 - al comma 8 autorizza, fra l'altro, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale, l'assunzione di personale con contratti lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte della struttura commissariale;

- al comma 9 stabilisce che per gli oneri derivanti da tali assunzioni si provveda mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 2 del D.L. 74/2012 sopracitato, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente e secondo i limiti ivi individuati;
- la L. 27 dicembre 2013, n. 147 che dispone (art. 1, comma 367) "Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate all'anno 2015 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo";
- il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" art. 7 che:
 - al comma 9-quater. stabilisce che il comma 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente: «9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016»;
 - al comma 9-quinquies. il comma 367 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: «367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo 3-bis».
- Il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2018;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamata l'ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 e s.m.i., con la quale vengono dettate le "Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale" prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge, e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012";

Visto, in particolare, l'art. 5 "Contratti di lavoro flessibile" della sopra citata Ordinanza n. 31/2012 secondo cui il Commissario delegato può acquisire personale a tempo determinato di livello dirigenziale con l'attivazione di contratti di lavoro a termine, secondo quanto previsto dall'art. 19 comma 6 del D.lgs. N. 165/2001, con obbligo della preventiva pubblicizzazione;

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- la n. 2066 del 2012 con cui è stata approvata la "Convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra la struttura di supporto del presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna" per la gestione di alcuni aspetti operativi, che all'art. 2 attribuisce la funzione di coordinamento degli interventi tra le strutture organizzative della Regione e la struttura tecnica del Commissario delegato per la ricostruzione al Direttore responsabile della Direzione Generale "Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni Internazionali", a cui il Commissario si rapporta nelle relazioni con le strutture regionali;
- la n. 816 del 9 giugno 2014, che in ragione della proroga dello stato di emergenza, ha rinnovato la convenzione operativa per dare continuità ai rapporti di collaborazione tra la struttura tecnica del commissario delegato e le strutture regionali, sempre con il coordinamento della direzione generale "Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni Internazionali"
- la n. 2084 del 14 dicembre 2015, avente ad oggetto "COSTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2012, AI SENSI DELLA L.R. N. 6 DEL 2004" che istituisce l'Agenzia regionale per

la ricostruzione sisma 2012 al fine di affiancare e supportare il Commissario straordinario nell'attuazione degli interventi legati alla situazione di emergenza causata dal sisma del 2012 e dagli eventi atmosferici del 2013 e del 2014 e che costituirà lo strumento operativo della Giunta per il completamento degli interventi, al termine della gestione commissariale, la cui attivazione è fissata alla data di nomina del Direttore;

- la n. 2189 del 21/12/2015 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale" che, modificando la precedente macro-struttura organizzativa, istituisce nuove Direzioni generali;
- n. 2148 del 21/12/2015 che ha rinnovato degli attuali incarichi dei Direttori generali per il periodo strettamente necessario alla definizione dei nuovi assetti organizzativi dell'Ente, ossia fino al 29 febbraio 2016, data in cui la Direzione Generale "Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni Internazionali" viene soppressa e conseguentemente termina l'incarico del Direttore Generale che sinora ha svolto il ruolo di coordinatore degli interventi tra le "strutture organizzative della Regione" e quella a supporto del Commissario delegato per la ricostruzione post sisma 2012 ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2066 del 28 dicembre 2012 e smi;

Rilevata la necessità, nelle more dell'attivazione dell'Agenzia per la ricostruzione, di rinforzare la Struttura tecnica commissariale tramite l'acquisizione di una figura dirigenziale con alto livello di specializzazione che possa svolgere un ruolo di presidio operativo e di coordinamento delle attività tra l'Amministrazione regionale ed il Commissario, da assumere a tempo determinato giusto il disposto dell'art. 5 della Ordinanza n. 31/2012;

Dato atto che,

- della necessità di acquisire detta figura dirigenziale da assegnare alla struttura tecnica commissariale è stata data informazione mediante pubblicizzazione di un avviso sul sito istituzionale della Regione in data 16/2/2016;
- entro la data precisata nell'avviso per il conferimento dell'incarico sono pervenute alcune candidature tra cui quella del dott. Enrico Cocchi;

Valutato, anche a seguito dell'esame delle candidature pervenute, che il dott. Enrico Cocchi sia in possesso delle caratteristiche professionali e di esperienza richieste per la copertura della posizione tra le quali, in particolare un'approfondita conoscenza delle tematiche connesse alle attività di ricostruzione in capo alla struttura commissariale e la gestione di strutture complesse, come si evince dal curriculum che si allega al presente provvedimento protocollato agli atti del Commissario delegato in data 26/02/2016 al numero CR/2016/9464.

Precisato che l'acquisizione della figura dirigenziale riveste carattere di urgenza stante la necessità di assicurare continuità alle attività in corso in questa delicata fase di riordino dell'Amministrazione regionale e nelle more dell'avvio dell'operatività dell'Agenzia per la ricostruzione.

Ritenuto pertanto, ai sensi della sopracitata Ordinanza n. 31/2012, di provvedere all'assunzione, presso la Struttura commissariale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nella qualifica dirigenziale del dott. Enrico Cocchi fino al 31/12/2016.

Visto lo schema di contratto che si allega al presente provvedimento che precisa, in particolare le attività che costituiscono oggetto dell'incarico e la retribuzione prevista.

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto trova copertura nel Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, istituito con l'art. 2 del D.L. n. 74/2012 come convertito in legge e ss.mm., nell'ambito della quota assegnata al Presidente della Regione Emilia-Romagna che risulta avere la capienza necessaria;

D I S P O N E

1. di assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D. lgs 165/01, presso la struttura commissariale il dott. Enrico Cocchi il cui curriculum si allega alla presente ordinanza;
2. di stabilire che l'incarico avrà decorrenza dalla data indicata nel contratto di lavoro e fino al 31.12.2016;
3. di stabilire che i termini e le condizioni del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui trattasi sono dettagliatamente definiti nello schema di contratto riportato all'Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente decreto che in particolare prevede che:
 - l'assunzione a tempo determinato del dott. Enrico Cocchi decorrerà dall'1.03.2016 e terminerà 31.12.2016;
 - in considerazione della esperienza maturata dal dott. Cocchi lo stesso è esonerato dallo svolgimento del periodo di prova
 - la retribuzione è fissata nell'importo di € 120.000,00 annui al lordo di oneri e ritenute di legge incrementabile di un ulteriore 5% massimo, in ragione del raggiungimento dei risultati, verificati secondo la metodologia ed il processo di valutazione vigente in RER;
4. di stabilire che, ai sensi di quanto disposto dal co. 5 dell'art. 1 del D.L. n. 74/2012, come convertito nella L. 122/2012, gli oneri riferiti al trattamento fondamentale ed accessorio sono posti in carico delle risorse assegnate

nell'ambito della ripartizione del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, co. 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito nella L. 122/2012, che risulta avere la capienza necessaria;

5. di stabilire che per gli aspetti operativi riguardanti la gestione ed amministrazione del proprio personale si farà riferimento a quanto previsto nella convenzione di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 816/2014 in via di rinnovo senza soluzione di continuità.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)